

STATUTO
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

ART.1

Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "SST - Società per i Servizi di Trasporto s.r.l." a prevalente capitale pubblico locale.

ART. 2

Sede

La società ha la propria sede legale ed amministrativa nel Comune di Ferrara, all'indirizzo che risulterà dagli atti depositati presso il Registro delle Imprese. Con decisione dell'Organo Amministrativo si potrà trasferire la sede sociale entro il territorio del Comune di Ferrara ed istituire o sopprimere altre sedi operative, filiali, uffici, rappresentanze e recapiti in località diverse dalla sede legale.

ART. 3

Oggetto sociale

Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di mobilità, la società ha per oggetto:

- 1) lo svolgimento di attività di trasporto pubblico, ivi compresi i trasporti turistici, scolastici e i noleggi con conducente,
 - 2) la gestione di aree ed autorimesse destinate a parcheggio e sosta controllata (con esclusione del territorio del Comune di Ferrara),
 - 3) l'installazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa anche costituita da pannelli a messaggio variabile,
 - 4) l'esercizio di attività strumentali alla circolazione e alla manutenzione di automezzi,
 - 5) la gestione di centri di prenotazione per i servizi di trasporto a chiamata, nonché attività di cartografia del territorio, programmazione, organizzazione e ottimizzazione di percorsi, orari e turni dei servizi di trasporto,
 - 6) l'esercizio di attività di distribuzione e vendita al pubblico di titoli di viaggio del servizio pubblico locale, nonché attività di diffusione di informazioni pubblicitarie,
 - 7) l'installazione e la manutenzione delle pensiline e delle fermate adibite a trasporto pubblico locale, nonché la gestione della relativa pubblicità,
 - 8) l'organizzazione e l'effettuazione di ogni forma di servizio innovativo nell'ambito del trasporto collettivo di persone,
 - 9) l'organizzazione e l'effettuazione di servizi di distribuzione di merci,
 - 10) lo svolgimento, sia per conto proprio che di terzi, di qualsiasi altra attività inerente la mobilità e l'organizzazione di servizi ad essa connessi.
- La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nel rispetto delle leggi vigenti, utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al suo, ma non in società di persone. Potrà inoltre concorrere ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti-concorsi,

inerenti all'attività sociale.

Tali attività potranno essere perseguite in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 4

Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi). Alla scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ART. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) diviso in quote da 1 (uno) euro o multipli di esso.

Esso può essere aumentato in una o più volte con delibera dell'Assemblea dei soci anche mediante conferimenti in natura, secondo il disposto dell'articolo 11.

Almeno il 51% del capitale sociale è riservato a società o ente esercente il Trasporto Pubblico Locale di proprietà di soggetti pubblici.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della società se non previo consenso della totalità del capitale sociale, espressa dall'assemblea.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, deve offrirle preventivamente in acquisto agli altri soci in proporzione al numero delle quote da ciascuno possedute, con il diritto di ciascuno di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri. A tale fine il socio che intende alienare le quote deve darne comunicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2469 C.C. con lettera raccomandata agli altri soci, precisando il numero delle quote che intende alienare ed il prezzo della cessione. Entro 90 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione i soci dovranno rispondere a mezzo lettera raccomandata se intendono esercitare in tutto o in parte il diritto di acquisto, precisando inoltre se intendono ed in che limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

In ogni caso non potrà mai risultare diminuita al di sotto del 51% del capitale sociale la quota di proprietà di società o ente esercente il TPL di proprietà di soggetti pubblici.

Qualsiasi trasferimento di quote effettuato senza il rispetto delle procedure previste dal presente Articolo sarà nullo ed inefficace nei confronti della Società.

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

TITOLO III

ART. 6

Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue

deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza delle legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. L'assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo dell'esercizio contenente la programmazione delle attività, è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Per le modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 2480 del C.C. il verbale è redatto dal notaio in applicazione dell'art. 2436 C.C..

L'Assemblea nomina il Consiglio e ne determina il compenso.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della provincia di Ferrara.

ART. 7

Per la valida convocazione delle assemblee l'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, al domicilio o al numero di telefax o di posta elettronica, comunicati alla società dagli aventi diritto ad intervenire e risultante dal libro dei Soci. L'avviso deve comunque contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può contenere anche la data e l'ora per la seconda convocazione che deve essere indetta almeno 24 (ventiquattro) ore successive a quella stabilita per la prima convocazione. E' valida, anche senza formalità di convocazione l'assemblea cui partecipano in proprio o per delega tutti i soci, e tutti gli amministratori e i sindaci, presenti o sono informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci che non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla discussione.

ART. 8

Il socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi del l'art. 2370 C. C. può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della delega ed il diritto di intervento nell'assemblea.

ART. 9

L'assemblea in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale, tranne per quanto previsto al precedente articolo 5).

ART. 10

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea nomina il segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal Notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea, con i pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Per il rinvio dell'Assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2374 del Codice Civile.

ART. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate con verbali, nei modi voluti

dall'art. 2375 del Codice Civile, verbali che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Le copie dei verbali certificate e dichiarate conformi dal Presidente e dal segretario in carica, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

ART. 12

Sarà data comunicazione ai Sindaci, se nominati, di ogni convocazione dell'assemblea.

TITOLO IV

ART. 13

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione collegiale, composto da non più di cinque membri, anche non soci, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

ART. 14

Al Consiglio di amministrazione vengono demandati tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, nell'ambito di quanto previsto dai bilanci e programmi preventivi approvati dall'Assemblea, salvo i poteri riservati per legge all'assemblea e salve le limitazioni deliberate dall'Assemblea.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri con deliberazione ad un amministratore delegato o ad un Vice Presidente ove nominato. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della società, od anche in luogo diverso, purchè nella provincia di Ferrara, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario e quando ne è fatta domanda da uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se esistente.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza con telegramma che deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore o Sindaco Effettivo.

TITOLO V

ART. 16

Sindaci

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi fra i quali è scelto il Presidente; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci durano in carica 3 esercizi, sono rieleggibili e sono nominati dall'Assemblea la quale stabilisce il compenso spettante per il triennio ai Sindaci effettivi.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Il Collegio Sindacale ha i doveri e poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita il controllo contabile della società.

TITOLO VI

ART. 17

Utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L'utile netto di bilancio, salvo gli accantonamenti di legge alla riserva legale, è a disposizione dell'Assemblea la quale, in caso di riparto, lo attribuirà in proporzione delle rispettive quote possedute.

ART. 18

Il bilancio approvato dall'Assemblea deve essere depositato a norma delle disposizioni di legge.

TITOLO VII

Recesso - Scioglimento e liquidazione società

ART. 19

Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per la determinazione del valore della quota del socio receduto e delle modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo si applicano le norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 20

Per la liquidazione, lo scioglimento della Società, si osservano le norme all'uopo stabilite dalle disposizioni del Codice Civile, art. 2484 e seguenti.

TITOLO VIII

ART. 21

Conciliazione ed Arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli articoli 38 ss. del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

TITOLO IX

ART. 22

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.